

Regolamento dell'Unità di Ricerca

FLAIR – Florence Lab for quantitative Assessment of Integrated Risks

– Finalità

1. Il presente Regolamento definisce l'organizzazione dell'Unità di Ricerca dipartimentale FLAIR con l'apporto del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa - DISEI (d'ora in poi anche soltanto il "Dipartimento").
2. L'Unità di Ricerca FLAIR si propone di approfondire l'approccio quantitativo nella valutazione di rischi di varia natura. Le applicazioni sono ad ampio spettro: rischi finanziario-assicurativi, naturali, sanitari, demografici, energetici. La natura di questa attività è multidisciplinare, partendo da un approccio matematico-statistico-computazionale, ma aprendosi agli aspetti di regolamentazione, di policy e di comunicazione sociale del rischio. L'unità intende proporsi come spazio di discussione e sintesi su questi temi, promuovendo pubblicazioni, eventi e interazioni scientifiche nell'ambito locale, nazionale ed internazionale.

Art. 2 – Sede

1. L'Unità di Ricerca ha sede presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università di Firenze.

Art. 3 - Soggetti aderenti

1. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento DISEI, l'Unità di Ricerca FLAIR è composta da almeno quattro professori e ricercatori afferenti al Dipartimento.
2. Possono inoltre aderire all'Unità di Ricerca, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Coordinatore Scientifico:
 - a) docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi e altri collaboratori attivi nel Dipartimento;
 - b) docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi aderenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo o ad altri Atenei italiani ed esteri;
 - c) esperti esterni;
 - d) Enti, Istituzioni e Associazioni che operano in conformità alle attività dell'Unità di Ricerca.

Art. 4 – Struttura organizzativa

1. Sono articolazioni dell'Unità di Ricerca il Consiglio, il Coordinatore Scientifico e il Comitato Scientifico.

Art. 5 – Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unità di Ricerca è costituito dai soggetti aderenti.

2. Sono compiti del Consiglio:

- a) proporre al Consiglio di Dipartimento la nomina del Coordinatore Scientifico;
- b) discutere e selezionare i programmi di ricerca condotti dall'Unità;
- c) approvare la programmazione dell'attività scientifica, predisposta dal Coordinatore Scientifico da sottoporre, per conoscenza, al Consiglio di Dipartimento;
- d) approvare la relazione annuale sull'attività svolta, predisposta dal Coordinatore Scientifico da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
- e) decidere sulle domande di afferenza presentate da soggetti individuali ed istituzionali;
- f) approvare le eventuali proposte di modifica al presente Regolamento.

3. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore Scientifico quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta, e comunque almeno una volta l'anno.

4. Delle riunioni è redatto il verbale, firmato dal Coordinatore Scientifico e dal Segretario verbalizzante. I verbali delle riunioni del Consiglio vengono depositati presso la segreteria del Dipartimento sede.

Art 6. – Coordinatore Scientifico

1. Il Coordinatore Scientifico è un ricercatore o docente di ruolo membro del Dipartimento. Viene eletto dal Consiglio dell'Unità di Ricerca, o dei membri proponenti al momento della costituzione, e della sua nomina viene data comunicazione al Dipartimento.

2. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

3. Il Coordinatore Scientifico può indicare un Vice-Coordinatore a cui delegare specifiche attività o le proprie funzioni in caso di impedimento temporaneo.

4. Il Coordinatore Scientifico:

- a) presiede il Consiglio curando l'esecuzione delle delibere;
- b) rappresenta l'Unità di Ricerca nelle sue proposte al Consiglio di Dipartimento;
- c) è responsabile, nel rispetto delle normative e delle procedure dell'Ateneo e dei Dipartimenti Partecipanti, delle risorse finanziarie e di eventuali spazi assegnati all'Unità;
- d) redige un piano triennale delle attività da sottoporre al Consiglio;
- e) redige all'inizio di ogni anno, un programma di attività per l'anno in corso e una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente dall'unità di ricerca da presentare al Consiglio del Dipartimento partecipante.

5. Nel caso di decisioni a maggioranza il voto del Coordinatore Scientifico prevale in caso di parità di voti.

Art. 7 – Comitato Scientifico

1. L'Unità di Ricerca può deliberare, su proposta del Coordinatore Scientifico, la costituzione di un Comitato Scientifico, composto da esperti o studiosi di chiara fama esterni all'Unità stessa. Il Comitato Scientifico ha il compito di contribuire all'impostazione e

valutazione delle attività dell'Unità di Ricerca e di fornire indicazioni circa lo sviluppo delle sue attività di ricerca.

2. Al Comitato Scientifico partecipa il Coordinatore Scientifico, che lo convoca quando ne ravvisi l'opportunità o su richiesta dei membri.

Art. 8 – Adesioni e decadenza

1. Le richieste di adesione all'Unità di Ricerca vengono sottoposte per l'approvazione al Consiglio dell'Unità di Ricerca.

2. Cause di decadenza dei membri dell'Unità sono:

- a) dimissioni presentate al Consiglio;
- b) mancata partecipazione all'attività dell'Unità o esercizio di attività che si pongono in conflitto con le finalità e lo spirito dell'Unità di ricerca. In questo caso il Coordinatore Scientifico propone al consiglio la decadenza che deve essere approvata a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 9 – Personale

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Unità di Ricerca potrà avvalersi, nel rispetto della normativa d'Ateneo e previa autorizzazione del Direttore del DISEI, della collaborazione di personale interno al Dipartimento e di personale esterno.

Art. 10 – Risorse finanziarie

1. I fondi a disposizione dell'Unità di Ricerca per il suo funzionamento potranno derivare da:

- a) fondi della ricerca di base degli aderenti all'Unità di Ricerca;
- b) fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
- c) proventi derivanti da convenzioni con Enti nazionali ed internazionali, proventi derivanti da consulenza professionale e di servizio a favore di terzi, proventi derivanti da organizzazione di eventi;
- d) donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività dell'unità di ricerca;
- e) eventuali contributi messi a disposizione dall'Ateneo, in forma indipendente e aggiuntiva rispetto al finanziamento ordinario del Dipartimento.

2. L'utilizzo dei fondi dell'Unità di Ricerca è autorizzato dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore Scientifico dell'Unità di Ricerca.

Art. 11 - Entrata in vigore e modifiche del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione dell'Unità di Ricerca da parte del Consiglio del Dipartimento partecipante.

2. Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio dell'Unità di Ricerca.

Art. 12 – Riferimenti normativi

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI).